# CENTRO PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

# ACTA GRADUUM ACADEMICORUM GYMNASII PATAVINI

**AB ANNO 1601 AD ANNUM 1605** 

a cura di FRANCESCA ZEN BENETTI



EDITRICE ANTENORE · PADOVA MCMLXXXVII

Tutti i diritti riservati
© COPYRIGHT EDITRICE ANTENORE · PADO'
PRINTED IN ITALY

## **SOMMARIO**

Premessa	XI
Elenco dei manoscritti e documenti esplorati con relative sigle	xvii
Elenco delle abbreviazioni	XVIII
Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1601 ad annum 1605	I
Index nominum	675

Con il presente lavoro, che degli *Acta graduum* secenteschi propone una porzione minuscola ma non certo insignificante, si riallaccia il filo di un discorso rimasto interrotto molti anni orsono, allorché E. Martellozzo Forin diede alle stampe gli *Acta* del primo Cinquecento, i ai quali esso si ricollega per l'impostazione globale e per i criteri di edizione.

I documenti pubblicati, essendo stati redatti dai notai dei sacri Collegi, che avevano il compito di verbalizzare i diversi momenti nei quali si articolava il dottorato, sono conservati in buona parte presso l'Archivio Antico dell'Università in volumi ordinati, in buono stato di conservazione e privi di vistose lacune. Essi appaiono corredati di abbondanti e stereotipati formulari, che si è ritenuto opportuno omettere, al fine di agevolarne la lettura. Si è scelto, dunque, il criterio dell' estratto, più agile e atto ad evidenziare gli elementi essenziali del documento stesso. Presso l'Archivio della Curia Vescovile sono state reperite le registrazioni relative alla professione di fede cattolica che i laureandi erano tenuti a pronunciare, nonché una seconda copia dei verbali di laurea stilati dai notai della Curia in forma estremamente stringata. In questo caso, uno dei pochi, in cui del medesimo atto si disponevano due redazioni, si è optato per la piú completa (quella dell' Archivio universitario), segnalando in nota le varianti e gli elementi nuovi presenti nella versione più ridotta, particolarmente i nomi dei testi, che ci è parso giusto conservare, trattandosi spesso di personaggi legati all'ambiente dello Studio.

Fermo restando il principio di fedeltà al testo originale, segnatamente per quanto concerne le oscillazioni di nomi personali e toponimi, si è però intervenuti su maiuscole e punteggiatura, adattandole all' uso moderno. Per lo scioglimento incerto di alcune abbreviazioni è stata usata la parentesi tonda, per le integrazioni quella angolare. Nell' indice finale si è adottata la forma del no-

<sup>1.</sup> Acta graduum academicorum ab anno 1501 ad annum 1525, Padova 1969; ... ab anno 1526 ad annum 1537, Padova 1970; ... ab anno 1538 ad annum 1550, Padova 1971; Index nominum cum aliis actibus praemissis, Padova 1982.

me piú ricorrente e sono state poste tra parentesi le altre forme. Nelle professioni di fede, dopo le parole «qui fidem fecerunt» è stata omessa da me, ma quasi sempre anche dal notaio, la parte finale della formula: «de vita catholica et (bonis, optimis) moribus domini laureandi»; all' « exinde » o al « post quae » seguiva il rituale giuramento dello studente, che dichiarava solennemente la propria appartenenza al cattolicesimo.

E veniamo ai contenuti. Le modalità del dottorato quali emergono dagli atti, molto simili per giuristi e artisti, si concretizzano in quattro fasi: 1) la 'praesentatio' in Collegio del laureando, il quale chiedeva l'ammissione all'esame e la fissazione della relativa data; 2) la professione di fede cattolica, resa al vicario vescovile davanti a testimoni, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella bolla In sacrosancta, emanata da Pio IV nel 1564, in pieno clima controriformistico; 3) l'assegnazione dei 'puncta'. Essa era effettuata da appositi 'punctatores', periodicamente estratti a sorte tra i membri del Collegio per gli scolari leggisti, dal priore e dal sindaco per gli artisti; 3 4) l'esame privato, che aveva luogo il giorno successivo all' estrazione dei punti, sui quali appunto esso verteva. Oltre ad illustrare gli argomenti assegnatigli, lo studente doveva replicare alle obbiezioni degli arguenti, che nel sacro Collegio degli artisti erano estratti di volta in volta. Gli aspiranti medici erano inoltre tenuti a risolvere un caso di malattia proposto da un dottore collegiato, parimenti estratto a sorte.4

La prova avveniva presso la Curia episcopale dinanzi all' intero Collegio e in essa il candidato era assistito dai suoi promotori. Il vicario del vescovo presenziava a tutte le lauree degli artisti che da lui erano proclamati dottori, ma non a quelle dei giuristi, i quali ricevevano la insegne dottorali da un promotore e dal priore ve-

<sup>2.</sup> Di norma lo studente in arti e medicina veniva presentato da un suo promotore al priore e al sindaco del Collegio, ma talora anche a un consigliere e al procuratore; il giurista si presentava al solo priore, accompagnato da tutti i suoi promotori.

<sup>3.</sup> Tra i laureandi in diritto, padovani e forestieri godevano di trattamenti diversi, come traspare dalle seguenti espressioni: « ex saculis materie currentis pro Patavinis specialiter destinatis assignata fuerunt . . . puncta infrascripta » e, ancora, : « ex saculis pro forensibus destinatis assignata fuerunt . . . puncta infrascripta » (n.º 55).

<sup>4.</sup> Gli arguenti non intervenivano negli esami degli studenti che ricoprivano una dignità ecclesiastica (n. 299, 592, 1597, 1607). Del medesimo privilegio godevano il rettore e il prorettore degli artisti, ai quali inoltre, non veniva proposto il caso « in re medica » (n. 1367, 1640).

nivano investiti dei gradi accademici. L' esito brillante dell' esame era suggellato dalla formula « nemine penitus dissentiente (discrepante) », che premiava quegli studenti che avevano riportato i due terzi dei voti favorevoli; 5 in caso di maggioranza semplice il candidato era approvato «pro maiori parte», 6 ma difficilmente egli accettava questo verdetto, considerato evidentemente poco onorevole. Quasi sempre, aspirando ad un risultato piú prestigioso, ritentava la prova e spesso senza attendere l' intervallo di tempo prescritto, 7 in virtú di una 'gratia' che solitamente gli veniva accordata. 8 Analoghe concessioni erano fatte agli studenti 'reprobati', in verità pochissimi, che di solito potevano ripresentarsi in un breve arco di tempo, dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione. 9

Il normale iter dottorale era preceduto in qualche caso dal 'tentamen', il cui superamento era condizione indispensabile per accedere ai sacri Collegi. Vi si cimentavano scolari del territorio padovano o veneziani, molti dei quali esponenti di cospicue famiglie cittadine, che tradizionalmente annoveravano loro membri nei due massimi consessi accademici. La promozione a pieni voti consentiva al candidato di sostenere il suo esame privato « quandocumque voluerit », ma se egli non raggiungeva il quorum dei due terzi doveva attendere un anno per affrontare la successiva prova, a meno che, nel frattempo, una generosa 'gratia' non gli consentisse di anticipare i tempi. 10

Queste, succintamente, le tappe attraverso le quali si snodava l'iter dottorale degli scolari giuristi e artisti; rispetto al quale quello percorso dai teologi presenta alcune novità, che si possono sintetizzare nei seguenti punti: 1) l'assenza del momento iniziale del-

<sup>5.</sup> n.º 1699.

<sup>6.</sup> Ciò era previsto per i giuristi, dagli statuti del 1568 (n.º 608).

<sup>7.</sup> Per i leggisti esso era di quattro mesi, secondo quanto prescrivevano gli statuti del 1573 (n.º 1516).

<sup>8.</sup> Le parti approvate dal sacro Collegio giurista in deroga alle disposizioni statutarie dovevano ottenere almeno i tre quarti dei suffragi (n.º 1767).

<sup>9.</sup> In materia « de reprobatis » valevano ancora presso il Collegio dei leggisti le norme approvate nel 1535 sotto il priorato di Giacomo Brunello (n. 617, 1032). Quelle vigenti presso la corporazione artista contemplavano un lasso di tempo di un anno che doveva trascorrere tra i due esami (n. 1301).

<sup>10.</sup> Si veda l'esempio di Giovanni Stefano Capodivino, che però si vide negata la possibilità di ripresentarsi prima del termine stabilito (n. 660, 752, 1076, 1077, 1082).

la 'praesentatio'; 2) la diversa durata del periodo intercorrente tra l'assegnazione dei punti e l'esame: due giorni, anziché uno; 3) la differente modalità dell'ingresso in Collegio, che non è piú legato al superamento del tentativo, ma semplicemente a quello dell'esame. La maggioranza degli studenti, tutti ecclesiastici e in larga parte provenienti dall'area veneta, si laureava « nemine penitus dissentiente » e otteneva l'aggregazione (« magistratus et incorporatus »). La promozione « a maiori » spesso dava luogo a polemiche e al ricorso del laureando, spalleggiato dai suoi promotori, al vescovo, che si pronunciava solitamente in senso favorevole ai ricorrenti. <sup>11</sup>

Se la quasi totalità degli 'scholares' conseguiva i gradi nello Studio, non mancavano però coloro che chiedevano di laurearsi presso i conti palatini, i quali, come è noto, godevano del privilegio di conferire titoli accademici dotati di pari validità legale. Dalle carte notarili sono affiorati i verbali di una trentina di lauree e licenze in chirurgia, quasi tutte rilasciate da Sigismondo Capodilista, ma altre sicuramente sono rimaste tra le pieghe dei manoscritti, sfuggite ad una ricerca che, considerata la mole del materiale archivistico relativo a questi cinque anni, non poteva necessariamente essere esaustiva.

Le ragioni che spingevano uno studente a ricorrere all' autorità comitale erano soprattutto di ordine economico, individuabili nel desiderio di risparmiare le onerose tasse scolastiche, ed è significativo che un terzo dei privilegi in questione riguardi licenze in chirurgia, che erano conseguite prevalentemente da persone di modesta condizione sociale. Ma in questo periodo una tale scelta può essere giustificata anche da motivi religiosi, identificabili nella volontà di aggirare l' ostacolo della professione di fede.<sup>12</sup>

<sup>11.</sup> Emblematica è la vicenda del polacco Cristoforo Rottendorps: approvato a maggioranza, i suoi promotori contestano la votazione sostenendo « quod ipse laureandus est inteligens et literatus et dignus pronuncia nemine penitus », e chiedono un nuovo ballottaggio. Nonostante l'opposizione di alcuni membri del Collegio, la votazione viene ripetuta e il laureando risulta "reprobatus", superando i voti negativi la terza parte dei suffragi (9 su 26). Il giorno dopo il vescovo, annullando la seconda votazione dispone che il polacco venga addottorato « nemine penitus » (n. i 413, 419).

<sup>12.</sup> Dei trenta studenti che tra il 1601 e 1605 si laurearono privatamente, otto (sei dei quali ebrei) non emisero la professione di fede (n. 37, 338, 801, 1062, 1266, 1464, 1498); per due permane qualche incertezza (n. 339-340); di un altro, l'inglese

Le cerimonie dottorali che avevano luogo presso i conti palatini e che, con poche eccezioni, rivestivano un carattere meno solenne rispetto a quelle ufficiali, ricalcavano parzialmente le modalità di queste, ma se ne differenziavano particolarmente per il numero e la qualità dei promotori, i quali potevano essere scelti anche al di fuori dell' ambito accademico, tra « tecnici » o esperti della materia.

Se considerazioni di tipo finanziario inducevano talora lo studente a laurearsi privatamente, è pur vero che anche gli statuti dei Collegi prevedevano facilitazioni per i non abbienti, i quali potevano ottenere di addottorarsi gratuitamente, avendo dimostrato la precarietà delle proprie condizioni economiche («probationes de paupertate») e il possesso di determinati requisiti. Anche gli stranieri che intendevano conseguire i gradi in arti e medicina o in entrambi i diritti potevano inoltrare domanda di parziale esonero («cum solutione unius tantum facultatis»). Numerose sono, in questi cinque anni, le 'gratie' di entrambi i tipi. Di analoghe esenzioni potevano usufruire i rettori, i prorettori e i loro 'socii', <sup>14</sup> nonché i nipoti di ex membri del Collegio. <sup>15</sup>

Tommaso « Hironus », si dice che non pronunciò il dovuto giuramento « fidelitatis et fidei catholicae, sed de fide catholica – fidem fecit – dominus Minadoi » (n.º 337).

<sup>13.</sup> In base ad una norma del 1473 le grazie agli scolari giuristi indigenti dovevano essere concesse la vigilia di Natale (n.º 1356), ma di fatto esse venivano accordate nel corso dell'intero anno.

<sup>14.</sup> n. 679, 1157, 1640.

<sup>15.</sup> n.i 885, 1319, 1359.

### ELENCO DEI MANOSCRITTI E DOCUMENTI ESPLORATI CON RELATIVE SIGLE

Archivio Antico dell'Università di Padova (= A.A.U.), volumi 147, 335-336, 424, 426.

Archivio della Curia Vescovile di Padova, *Diversorum* (*Div.*), volumi 61-62.

Archivio di Stato di Padova, Archivio Notarile (A.N.):

Boni Girolamo, 2545 Corradini Marcantonio, 1835-1837 Fortezza Annibale, 4410 Gaio Gaspare, 2594-2601 Graziani Gaspare, 3313, 3315-3316 Malatini Antonio Maria, 4372 Malatini Orfeo, 4451-4452 Massimo Cristoforo, 1745 Reffatto Francesco, 4105-4106 Tolentini Agostino, 4381 Tomasini Alvise, 4357